



CITTA' DI MONTEGROTTO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

**PROCEDURA R.D.O. IN M.E.P.A PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI
per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2019 (eventualmente prorogabile per ulteriori 2 anni)**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ART. 1 – OGGETTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Sostegno Educativo a favore di famiglie con figli minori, residenti nel territorio comunale di Montegrotto Terme, da realizzare presso il domicilio delle stesse.

Il Servizio educativo domiciliare, in un'ottica di prevenzione degli stati di disagio e di emarginazione, ha come finalità quella di garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione, crescita individuale, per favorire un armonico sviluppo senza allontanare gli stessi dal proprio ambiente di vita, comunque nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.

Nell'ambito del servizio rientra la prestazione di interventi di mediazione culturale e linguistica presso le sedi scolastiche.

La durata dell'appalto è fissata in anni 2, dal 01.01.2018 al 31.12.2019, eventualmente prorogabile per ulteriori 2 anni, su esplicita istanza unilaterale della Stazione appaltante. La proroga potrà avvenire solo qualora nel primo periodo non siano state accertate inadempienze nello svolgimento del servizio stesso e compatibilmente con la normativa vigente all'epoca dell'eventuale proroga. Di tale possibilità viene dato conto nel bando di gara in modo da rendere palese il valore dell'intero contratto e rispettare i principi di concorrenza, trasparenza ed imparzialità.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il Servizio di Sostegno Educativo Domiciliare è rivolto a minori in difficoltà e ai nuclei familiari di appartenenza, nel quadro di un progetto educativo condiviso con gli stessi destinatari (minori e famiglie), da attuare attraverso l'intervento domiciliare di sostegno e le altre funzioni professionali descritte all'art. 3.

Il servizio ha quindi lo scopo di sostenere le famiglie con minori in situazione di disagio, valorizzando le risorse del nucleo familiare come luogo privilegiato di crescita. Per la definizione del progetto di intervento sul nucleo familiare interessato, il Comune potrà operare in collaborazione con i *partners* istituzionali presenti sul territorio (Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Consultorio Familiare, Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie, ecc...), al fine di rispondere ai bisogni della famiglia in modo globale.

Attraverso gli interventi di S.E.D. si vuole, inoltre, garantire un supporto socio educativo a minori con problematiche di apprendimento, socializzazione e crescita individuale, allo scopo di favorire un armonico sviluppo della personalità, evitando l'allontanamento dall'ambiente di vita, nel rispetto del ruolo educativo primario della famiglia.

Pertanto, obiettivi del servizio sono in particolare:

- promuovere un percorso di crescita del minore e del nucleo familiare;
- stimolare il recupero dell'autonomia personale;
- favorire l'integrazione sociale e il miglioramento della vita di relazione;
- favorire, per quanto possibile, la permanenza del minore nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza;

- sostenere la famiglia nel compito educativo;
- favorire la consapevolezza della rilevanza del percorso scolastico nella formazione della persona;
- sostenere il recupero scolastico;
- prevenire e contrastare processi di emarginazione sociale e di devianza.

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere espletato attraverso la presenza di educatori aventi le caratteristiche professionali di cui all'art. 7 del presente capitolato, sulla base di un programma di intervento concordato con i Servizi Sociali del Comune, da svolgere all'interno dell'ambiente familiare e territoriale del minore stesso.

L'obiettivo del servizio è il potenziamento delle risorse e delle relazioni sociali del minore e del nucleo di appartenenza, oltre all'attivazione di interventi finalizzati ad evitare l'allontanamento dello stesso dal proprio ambito di vita.

Al soggetto aggiudicatario verrà inoltre richiesta la collaborazione in ordine alla verifica e all'adeguamento della progettazione educativa, sulla base dell'andamento e dei riscontri rispetto al progetto iniziale, unitamente alla definizione delle modalità di intervento degli operatori. Tale collaborazione si concretizzerà attraverso riunioni di coordinamento e di verifica, estese agli educatori e al referente incaricato dalla Cooperativa, che potranno svolgersi in concerto con altri servizi socio/sanitari e/o istituzioni e/o soggetti, anche al di fuori del territorio comunale.

L'Assistente Sociale, attraverso i periodici riscontri indicati, verificherà il raggiungimento degli specifici obiettivi del progetto, in particolare con riferimento all'ambiente nel quale il minore vive, al rafforzamento dell'autostima e dell'autonomia, al miglioramento del rapporto con l'adulto, all'eliminazione o all'attenuazione di eventuali conflittualità con le figure genitoriali e al conseguimento dei traguardi formativi prefissati.

Rientrano nel servizio oggetto di affidamento anche gli interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica scolastica, atta ad offrire un **monte massimo di n. 130 ore** annue con operatori multiculturali, in grado di facilitare la conoscenza e comunicazione scuola/famiglia.

Sono destinatari della mediazione linguistica i minori stranieri residenti domiciliati a Montegrotto Terme e i loro nuclei familiari, frequentanti le scuole del territorio comunale, segnalati dal Dirigente scolastico ai Servizi Sociali, per difficoltà di comunicazione e comprensione della lingua italiana.

Prestazioni richieste:

a) supporto al minore nelle attività di socializzazione e sostegno nel processo formativo:

- promozione dell'autonomia e dello sviluppo mediante l'affiancamento dell'educatore;
- interventi di socializzazione ed animazione per favorire la partecipazione ad iniziative ricreative, sportive ed aggregative;
- informazione in relazione alle risorse e ai servizi presenti nel territorio (trasporti, biblioteca, associazioni, oratori, ecc) e alle modalità di fruizione;

b) attività di supporto alla famiglia:

- coinvolgimento del nucleo familiare nella costruzione di un progetto educativo per il minore;
- interventi di supporto organizzativo alla famiglia in difficoltà;
- azioni ed incontri diretti a sostenere una corretta comunicazione all'interno della famiglia, rinforzando il ruolo genitoriale, e al contenimento e all'attenuazione di eventuali conflittualità;

c) sostegno al processo formativo scolastico:

- interventi di sostegno e aiuto per lo studio e il recupero scolastico;
- interventi di mediazione culturale e facilitazione linguistica scolastica;
- partecipazione all'attuazione di eventuali progetti da realizzare in collaborazione con l'Istituto Comprensivo scolastico;

d) prestazioni collegate agli indirizzi forniti dal Servizio Sociale Comunale:

- partecipazione agli incontri progettuali, di coordinamento e verifica del servizio;
- partecipazione ad incontri su base distrettuale o con le istituzioni educative locali.

ART. 4 – COMPITI E FUNZIONI DEI SERVIZI SOCIALI

Spettano all'Ufficio Servizi Sociali del Comune i seguenti compiti e funzioni:

- a) definizione dei criteri e delle modalità di ammissione degli utenti al servizio;
- b) definizione, tramite gli Assistenti Sociali che hanno in carico il caso, dei piani di intervento e individuazione degli specifici obiettivi educativi; detti piani costituiranno oggetto di verifiche periodiche, anche ai fini di eventuali rimodulazioni e modifiche;
- c) accompagnamento, condivisione del progetto, presentazione degli educatori, alle famiglie;
- d) acquisire le richieste di mediazione culturale e linguistica dall'Istituto Comprensivo scolastico e valutare la possibilità di attivazione degli interventi, incaricandone la Cooperativa;
- e) ispezioni e controlli volti a verificare il rispetto da parte della Cooperativa aggiudicataria, delle norme e prescrizioni risultanti dal Capitolato e la rispondenza delle attività svolte al progetto presentato in sede di gara.

ART. 5 - FUNZIONI DELLA COOPERATIVA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il personale incaricato dalla Cooperativa aggiudicataria, per il raggiungimento delle sedi ove conseguire le finalità di cui all'art. 3, dovrà avvalersi di mezzi di trasporto propri o della Cooperativa stessa.

Detto personale sarà coordinato da un responsabile individuato dalla Cooperativa. Tale figura si rapporterà direttamente con gli Assistenti Sociali e con il Responsabile di Servizio comunale e dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione di personale ed organizzazione del lavoro nel settore dell'assistenza ai minori.

Il personale della Cooperativa, sulla base delle indicazioni dell'Assistente Sociale titolare del caso, collaborerà alla definizione dei piani di intervento, riferirà puntualmente sullo svolgimento delle attività, parteciperà ai momenti di verifica riportando le proprie osservazioni relativamente all'andamento e alla evoluzione delle situazioni dei minori e dei nuclei familiari.

E' fatto divieto assoluto al personale della Cooperativa di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o dei famigliari.

Le attività dovranno essere svolte generalmente dal lunedì al sabato, salvo particolari circostanze in cui si ravvisi la necessità di intervento anche in giorni festivi, secondo programmi di attività preventivamente concordati tra Servizi Sociali e Cooperativa aggiudicataria.

Il monte-ore complessivo di attività indicato nel disciplinare di gara s'intende riferito alle attività svolte a contatto con l'utenza e a quelle necessarie agli operatori per garantire le funzioni di raccordo con i Servizi Sociali, ai fini della programmazione e verifica degli interventi. Non verranno riconosciuti rimborsi chilometrici, per la formazione del personale, o qualsiasi altro onere.

Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria:

- specifica polizza RCT e RC prestatori d'opera per danni a persone e/o cose;
- spese occorrenti per l'acquisto di tutto il materiale di consumo occorrente per le attività.

ART. 6 - ASSICURAZIONE

La Cooperativa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'affidataria si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa, sollevando pertanto l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

Il massimale di detta polizza dovrà essere pari ad almeno € 1.500.000,00 per sinistro ed € 1.000.000,00 per persona, a copertura di tutti i rischi per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro.

ART. 7 – PERSONALE

Il soggetto affidatario dovrà garantire l'opportunità di riassunzione al personale alle dipendenze del precedente gestore.

Gli operatori impiegati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'impiego;
- laurea in Scienze dell'educazione o in Psicologia o in Pedagogia o altra laurea equipollente o diploma di Educatore/Animatore professionale, conseguito tramite corsi di qualificazione riconosciuti;
- patente di guida categoria B.

In sede di formulazione dell'offerta tecnica ai fini della valutazione della stessa, dovrà comunque essere specificato il profilo professionale e livello di inquadramento contrattuale del personale che la Cooperativa impiegherà nel servizio. La mancanza dei requisiti richiesti o la mancata corrispondenza rispetto a quelli indicati nell'offerta costituirà idoneo presupposto per procedere a formale diffida, nei confronti dell'affidataria, a provvedere alla sostituzione del personale impiegato nello svolgimento del servizio.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad impiegare il personale in modo continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con documentazione probante, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto.

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio educatori fissi e, in caso di assenze motivate, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione dell'educatore domiciliare assente con personale in possesso dei necessari requisiti. In ogni caso, va limitata il più possibile la rotazione degli educatori domiciliari, onde evitare difficoltà di rapporto con le famiglie utenti e assicurare continuità alla relazione minore / operatore. Le modalità operative adottate in questo senso dovranno essere inserite nella relazione tecnica.

Il Comune ha la facoltà di chiedere, tramite lettera raccomandata A.R. e con specifica motivazione, l'allontanamento entro 10 giorni di quegli educatori non ritenuti idonei dall'Assistente sociale a seguire i casi affidati.

L'affidatario dovrà trasmettere, su richiesta del Comune, copia della documentazione comprovante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il proprio personale. Il Comune, in ogni caso, rimane del tutto estraneo ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente.

Tutto il personale utilizzato nell'attività dovrà essere assicurato a norma di legge per gli infortuni, le malattie, l'assistenza e quant'altro contemplato dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro e da eventuali contratti territoriali; la Cooperativa si obbliga in particolare ad attuare, nei confronti del personale comunque impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro vigenti al momento e per le località in cui si svolgerà il servizio. Il personale dovrà essere opportunamente formato, ivi compresa la formazione sugli adempimenti di cui al D.Lgs. 196/2003, come specificato al successivo art. 15.

ART. 8 - PROGETTO

Il Progetto di gestione presentato dalla Cooperativa in sede di gara deve dettagliare la propria proposta organizzativa di esecuzione del servizio, in relazione alle indicazioni contenute nel presente capitolato, proponendo soluzioni autonomamente elaborate, ma non difformi dalle indicazioni di base qui stabilite.

Il contenuto del progetto presentato sarà vincolante per il soggetto aggiudicatario.

ART. 9 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULLA COOPERATIVA

La Cooperativa è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell'ambito del rapporto contrattuale e facente riferimento al progetto da essa predisposto per l'espletamento del servizio.

Il Comune di Montegrotto Terme esercita, tramite la struttura organizzativa dell'Ufficio Servizi Sociali, le proprie funzioni di indirizzo, controllo e accompagnamento.

La Cooperativa è tenuta a garantire il costante raccordo con i Servizi Sociali nella persona del Responsabile di Servizio e dell'Assistente Sociale di riferimento.

I Servizi Sociali comunali potranno effettuare controlli ed ispezioni volti a verificare il rispetto, da parte della Cooperativa, degli standard di qualità previsti nel campo della assistenza ai minori e la rispondenza delle attività svolte quotidianamente al progetto presentato in sede di gara.

ART. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le cauzioni possono essere costituite mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovranno essere incondizionate e prevedere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, c. 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione può essere ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee; a tal fine l'operatore economico è tenuto a documentare il possesso del requisito.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e comunque fino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia, fatto salvo il risarcimento di un eventuale maggiore danno per il Comune.

ART. 11 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, nonché ogni altra accessoria e conseguente, saranno a totale carico della Cooperativa aggiudicataria.

ART. 12 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Spetta all'affidataria, a compenso delle obbligazioni assunte, il corrispettivo calcolato sulla base del prezzo contrattuale orario moltiplicato per il numero delle ore di prestazioni lavorative effettivamente rese durante il mese, inerenti l'attività oggetto del presente capitolato, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso.

Detto importo è comprensivo di qualsiasi voce di costo relativa all'esecuzione del servizio e all'acquisto di beni e servizi strumentali ai fini della realizzazione del servizio stesso. Gli eventuali oneri conseguenti, i trasporti degli educatori e dei destinatari degli interventi sono da ritenersi inclusi nell'offerta, come pure le attività del coordinatore, di supervisione e formazione.

Al fine di consentire la liquidazione mensile delle fatture, l'affidatario dovrà presentare le schede mensili riepilogative dei servizi prestati nei confronti di ciascun utente e sottoscritte dagli operatori preposti al servizio stesso, da trasmettere al Comune unitamente alle fatture e riassunti in un prospetto riepilogativo delle ore prestate per ogni operatore, inviandole al Comune in originale o a mezzo di posta elettronica, mensilmente, all'atto della presentazione della fattura.

Il Comune provvederà al pagamento delle fatture nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, previa verifica di regolarità contributiva mediante l'acquisizione del D.U.R.C..

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente i servizi di cui si tratta.

L'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. e si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al contratto, uno o più conti correnti dedicate alle commesse pubbliche.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di subappaltare, in tutto o in parte, il servizio o, comunque, di cedere a terzi il contratto.

ART. 14 - TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario e al personale dalla stessa impiegato nel servizio, di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per finalità diverse da quelle inerenti l'attività stessa.

In particolare, ai fini di cui all'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, la Cooperativa aggiudicataria assume la qualifica di responsabile del trattamento.

ART. 15 - CONTROLLI - RESPONSABILITA' - DANNI

Il Servizio Sociale comunale vigilerà sull'andamento dell'attività affidata, controllando i risultati conseguiti e il rispetto delle prescrizioni contrattuali. Tale attività di vigilanza potrà essere esercitata anche attraverso visite periodiche e colloqui con i famigliari presso il domicilio dei minori.

L'affidataria assume in proprio ogni responsabilità lasciando indenne l'Amministrazione, in caso di infortuni o di danni arrecati alle persone o alle cose, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

ART. 16 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E PENALI

Qualora l'assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Cooperativa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'assuntrice stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

L'affidatario, nell'esecuzione dei servizi, ha l'obbligo di rispettare le disposizioni di legge e i contenuti del contratto di appalto.

Le inadempienze più lievi saranno oggetto di richiamo ufficiale o diffida.

In caso di inadempienze più gravi l'Amministrazione comunale potrà determinare l'applicazione di sanzioni pecuniarie che potranno variare secondo la gravità dell'infrazione da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00. In caso di reiterazione delle infrazioni si procederà alla moltiplicazione delle sanzioni per il numero di volte in cui la contestazione viene formalizzata.

Il Comune, previa contestazione all'affidatario, provvederà all'applicazione di sanzioni, sottoelencate a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- ritardo ingiustificato nel prendere servizio: sanzione di € 300,00 a € 500,00;
- assenza ingiustificata dal servizio per una intera giornata da parte del personale: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- comportamento inadeguato del personale: sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- parziale non attuazione del Piano formativo ovvero dell'Elenco dei parametri di qualità presentati: penale da € 500,00 a € 1.000,00;
- comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti (trattamento dei dati sensibili non rispettoso della normativa vigente): sanzione da € 100,00 a € 500,00.

L'inadempimento dovrà essere contestato per iscritto, anche via fax, entro e non oltre 8 giorni dall'accadimento o da quando l'Amministrazione ne sia venuta a conoscenza. La Cooperativa affidataria potrà inviare le controdeduzioni scritte entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione citata.

Qualora le stesse non fossero ritenute valide, verrà detratto l'importo della penalità secondo le indicazioni fornite dalla stazione appaltante. Nel caso di mancato pagamento di detta penale, il Comune potrà avvalersi della somma in deposito cauzionale. In tal caso detto deposito dovrà essere reintegrato entro 10 giorni dal ricevimento di opportuna comunicazione scritta da parte del Comune.

Il contenuto del presente articolo non pregiudica la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile, alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.

A seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 17 - RISOLUZIONE DELL'APPALTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile (risolvibilità del contratto per inadempimento) la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sopravvenuta cancellazione dall'Albo regionale delle cooperative sociali;
- mancata e ingiustificata effettuazione del servizio giornaliero degli operatori impegnati;
- non attuazione di quanto proposto in sede di gara nell'offerta tecnica;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali;
- accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente ovvero abituale negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali nei confronti dei dipendenti.

ART. 18 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e come tali non possono essere sospesi o abbandonati.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale degli stessi, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio, rivalendosi per le relative spese sull'inadempiente, oltre ad applicare le penali previste.

In caso di sciopero indetto dalle sigle sindacali di settore, l'aggiudicatario dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con anticipo di almeno cinque (5) giorni o comunque non appena ne abbia conoscenza. Nulla è dovuto all'aggiudicatario in caso di sciopero del proprio personale.

Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi, l'aggiudicatario si impegnerà comunque a definire con l'Amministrazione comunale soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.

Art. 19 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

E' fatto obbligo all'aggiudicatario attenersi alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Dovrà documentare di aver provveduto all'idonea istruzione del personale addetto e di eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, compresa la formazione antincendio e di primo soccorso. L'affidatario assume in via diretta ed esclusiva la funzione di datore di lavoro e pertanto rimane a suo carico la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.).

Art. 20 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi questione che dovesse insorgere tra il Comune e l'affidatario in ordine all'esecuzione del servizio, non risolta in via bonaria, il Foro competente è quello di Padova.

Art. 21 - NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili.

La Cooperativa aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante l'intero rapporto contrattuale.